



PROMEMORIA

Servizio giuridico del Segretariato generale CDPE, 15.11.2016

Riconoscimento di diplomi d'insegnamento esteri

Di che cosa si tratta?

Dall'entrata in vigore dell'accordo sulla libera circolazione delle persone CH-UE, il riconoscimento di diplomi d'insegnamento esteri in vista di un'eventuale equiparazione con un corrispondente diploma d'insegnamento svizzero è di competenza della Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE). Può richiedere il riconoscimento

- chi, in uno Stato dell'UE ha seguito una formazione d'insegnante in una scuola universitaria statale o riconosciuta dallo Stato e
- chi dispone di un'abilitazione all'insegnamento certificata dallo Stato: In Italia un docente è da intendersi qualificato se risultato idoneo ad una procedura abilitante (concorso ordinario, sessione riservata o corsi S.S.I.S.), ovvero se è in possesso di una laurea con valore abilitante per il rispettivo grado scolastico. In Francia, l'abilitazione si ottiene con la "titularisation", in Germania con il 2° esame di Stato e in Gran Bretagna con il QTS.

Quali sono le condizioni per il riconoscimento?

La verifica avviene secondo i principi sanciti nella Direttiva dell'UE 2005/36/CE, le premesse minime dei [regolamenti per il riconoscimento](#) vigenti in Svizzera, nonché in base alle decisioni della Corte di giustizia europea. Se ci sono delle differenze rilevanti a livello di formazione, il riconoscimento può avvenire solo previo adempimento di cosiddette misure di compensazione.

Possono essere riconosciuti i diplomi d'insegnamento ottenuti negli Stati non membri dell'UE?

Possono richiedere l'esame del loro diploma in vista di un riconoscimento svizzero anche i cittadini provenienti da Stati non membri dell'UE. Tuttavia non viene applicata la direttiva UE, ma vengono applicati unicamente i regolamenti svizzeri di riconoscimento.

Quali sono le esigenze in materia di competenze linguistiche?

Sono indispensabili delle ottime conoscenze di una delle lingue nazionali svizzere. Tutti i richiedenti che non sono di lingua materna italiana, francese o tedesca, devono fornire la prova che padroneggiano una delle tre lingue nazionali. Il Promemoria sul riconoscimento delle [competenze linguistiche](#) fornisce informazioni sulle prove linguistiche riconosciute dalla CDPE. In casi eccezionali la CDPE può richiedere però un diploma di lingua anche ai richiedenti che si definiscono di lingua materna italiana, francese o tedesca.

Come si svolge la procedura di riconoscimento?

L'insegnante estero inoltra la domanda di riconoscimento del suo diploma d'insegnamento mediante il [formulario di richiesta](#) al Segretariato generale della CDPE. Importante: I documenti consegnati rimangono dalla CDPE. Quando la tassa di cancelleria è stata versata e le premesse formali sono adempite, la documentazione è sottoposta alla commissione di esperti competente. La formazione viene quindi esaminata per verificare la sua equivalenza con la formazione svizzera che porta al diploma d'insegnamento corrispondente.

- Se la formazione estera è equivalente a quella svizzera, il Segretariato generale della CDPE rilascia un riconoscimento valido a livello nazionale, per le relative materie e il rispettivo grado scolastico.
- Se invece ci sono differenze importanti tra la formazione del Paese di provenienza e la formazione svizzera – e se queste differenze non sono state compensate tramite esperienze professionali o formazioni continue – devono essere assolte delle misure di compensazione.

In alcuni casi (p.es. se non viene presentata un'abilitazione all'insegnamento per un grado scolastico specifico) la domanda è respinta.

Il disbrigo della pratica per il riconoscimento di diplomi e certificati professionali rilasciati da uno Stato dell'UE richiede al massimo quattro mesi da quando la CDPE è in possesso della documentazione completa. Il disbrigo per i diplomi rilasciati da altri Stati richiede più tempo.

Come si svolge una misura di compensazione?

Le differenze esistenti tra la formazione svizzera e la formazione conseguita all'estero devono essere compensate tramite un tirocinio d'adattamento (fornendo ulteriori prestazioni di studio) rispettivamente una formazione complementare in un istituto di formazione svizzero. La richiedente o il richiedente può scegliere tra quegli istituti che propongono, a nome della CDPE, delle misure di compensazione. La misura concreta, individualizzata, sarà stabilita in un colloquio, svolto per fare un bilancio delle competenze, presso l'alta scuola pedagogica scelta. Trova [qui le informazioni](#) relative allo schema per svolgere delle misure di compensazione così come la lista degli istituti di formazione disponibili.

Quanto costa un riconoscimento?

L'esame della domanda di riconoscimento svolto dall'ufficio di verifica della CDPE è soggetto a una tassa di cancelleria (sul [formulario di richiesta](#) si trovano tutte le indicazioni necessarie sulle possibilità di pagamento). La tassa copre una parte delle spese di procedura e non è rimborsata in caso di esito negativo della richiesta. Il/la richiedente assume le spese per la traduzione dei suoi documenti (come richiesto nel [formulario di richiesta](#)). Le spese per eventuali misure di compensazione sono pure sostenute dal/dalla richiedente. Bisogna calcolare una somma tra CHF 1'500.- e CHF 12'000.-, a dipendenza di quante misure di compensazione sono necessarie. L'importo preciso è comunicato al momento che si fissano le misure individuali necessarie e sono fatturate dall'alta scuola pedagogica dove si assolve la misura di compensazione.

Quale effetto ha il riconoscimento svizzero?

Il riconoscimento svizzero da parte della CDPE di un diploma d'insegnamento estero conferisce alla persona che l'ottiene l'abilitazione all'insegnamento in tutti i Cantoni della Svizzera. Questa persona ha diritto ad essere trattata in piena uguaglianza con l'insegnante svizzero per quanto riguarda i livelli e le materie indicate nel riconoscimento. I Cantoni possono però applicare delle condizioni d'impiego particolari.

Con il riconoscimento non si ha comunque diritto ad un impiego. In Svizzera, di regola, è l'autorità scolastica locale o cantonale competente per l'assunzione. Informazioni circa i posti di lavoro liberi si trovano nei giornali regionali o nel sito educajob.ch.

Dove si invia la richiesta di riconoscimento?

La documentazione completa, con il [formulario di richiesta](#) debitamente compilato, deve essere inviata al seguente indirizzo:

Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione CDPE
Casa dei Cantoni
Riconoscimento di diplomi
Speichergasse 6
Casella postale
3001 Berna

Se in queste informazioni e in quelle dei siti indicati non si trova la risposta alla Sua domanda, è possibile rivolgersi ai nostri servizi:

diplom@edk.ch telefono +41 (0)31 309 51 31, lunedì a venerdì ore 8h30 – 11h30